

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE "JOYEN"

Premessa

1. È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale "JOYEN", in breve "JOYEN ASD APS", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione "JOYEN ASD APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione "JOYEN ASD APS" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

1. L'Associazione assume la denominazione di "JOYEN ASD APS" (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà, di volontariato e di utilità sociale;
 - d) promuove la pratica sportiva come strumento di inclusione, riabilitazione e prevenzione;
 - e) promuove l'esercizio fisico come strumento per stimolare la neuro plasticità, migliorare le funzioni esecutive e promuovere il benessere psicofisico, offrendo risposte mirate sia per la disabilità e le neuro divergenze, sia per il contrasto all'invecchiamento cerebrale;
 - f) promuove l'attività motoria adattata (AMA) per le neuro divergenze e per proteggere il sistema nervoso centrale dal declino cognitivo e dalle patologie neurodegenerative (come Alzheimer e demenze);
 - g) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - h) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

- i) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - j) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
 - k) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di nuoto, nuoto per disabilità intellettiva e relazionale, nuoto salvamento per disabilità intellettiva e relazionale, nuoto sincronizzato per disabilità intellettiva e relazionale, nuoto per sordi pallanuoto per sordi Pallanuoto per disabilità intellettiva e relazionale; calcio.
4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:
- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- L'Associazione può svolgere le proprie attività mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva; l'organizzazione di corsi sportivi, allenamenti, stage, campus, seminari ed attività didattiche sportive; promuovere la pratica sportiva di base, giovanile, amatoriale ed inclusiva; organizzare manifestazioni, tornei, eventi ed iniziative sportive e ricreative; promuovere lo sport, con particolare riferimento alla discipline sportive del nuoto e del calcio, come mezzo educativo, socializzante e di crescita nell'affermazione della personalità favorendo e promuovendo l'inclusione di soggetti in condizioni di marginalità socio-economica e diversamente abili; promuovere e diffondere le attività didattiche, educative e formative, tenendo conto delle esigenze del territorio, progetti educativi che rispondano a bisogni educativi particolari, come l'inclusione di studenti con disabilità o svantaggi sociali, attività culturali e ricreative, iniziative culturali che promuovono l'interesse sociale e l'educazione non formale, le collaborazioni con Enti pubblici e privati profit e no-profit per arricchire l'offerta educativa e formativa, le attività di educazione alla cittadinanza attiva finalizzate a sviluppare la consapevolezza dei diritti e doveri civici, la partecipazione attiva e il rispetto delle diversità; organizzazione di eventi, progettazione e realizzazione di eventi culturali, gestione logistica degli eventi, inclusi spazi, attrezzature e personale, organizzazione di corsi, workshop e seminari per sviluppare competenze artistiche e culturali, sensibilizzazione della comunità sull'importanza della cultura e del volontariato, sviluppo di campagne di comunicazione per promuovere eventi e attività, attraverso social media, siti web, volantini e stampa, creazione di materiale informativo e editoriale per diffondere la cultura e il volontariato, coinvolgimento della comunità attraverso l'attivazione di iniziative che incoraggiano la partecipazione attiva dei cittadini, come progetti di volontariato e partecipazione a eventi, raccolta di feedback e suggerimenti dalla comunità per migliorare le attività proposte, ricerca di fondi attraverso bandi pubblici, sponsorizzazioni, donazioni e crowdfunding, monitoraggio e valutazione delle risorse economiche e materiali necessarie per la realizzazione delle attività, valutazione e monitoraggio attraverso l'implementazione di sistemi

di valutazione per misurare l'impatto delle attività culturali e artistiche, raccolta e analisi di dati per migliorare le future iniziative; promuovere l'inclusione e l'accessibilità attraverso la progettazione di attività che siano inclusive e accessibili a diverse fasce della popolazione, comprese le persone con disabilità; attuare politiche di inclusione sociale attraverso la cultura; attività sportive attraverso progetti sportivi che non solo migliorano la salute fisica, ma insegnano anche valori come la cooperazione, il rispetto e la disciplina; corsi di recupero e sostegno scolastico, sessioni di tutoraggio e supporto per alunni in difficoltà, che mirano a rafforzare le competenze fondamentali e a migliorare la fiducia in se stessi; attività di mentoring e peer education mediante programmi che coinvolgono studenti più grandi o adulti come mentori per aiutare i più giovani a superare le difficoltà e a orientarsi nel proprio percorso scolastico e di vita; progetti di cittadinanza attiva che insegnino ai ragazzi l'importanza dell'impegno civico e della partecipazione nella comunità, incoraggiandoli a diventare cittadini responsabili e consapevoli; incontri e workshop su tematiche sociali, approfondimenti su argomenti come il bullismo, il cyberbullismo, la gestione delle emozioni e la risoluzione dei conflitti, per promuovere la consapevolezza e facilitare il dialogo; attività di volontariato mediante il coinvolgimento dei ragazzi in progetti di volontariato, che non solo sviluppano un senso di responsabilità, ma offrono anche opportunità di crescita personale e sociale; campi estivi e vacanze studio mediante programmi che combinano apprendimento e svago, offrendo esperienze di socializzazione e di apprendimento in contesti informali; sportelli di ascolto e supporto psicologico attraverso servizi che forniscono supporto emotivo e psicologico agli studenti, contribuendo a creare un ambiente scolastico più inclusivo e accogliente; attività di educazione alla salute e al benessere mediante programmi che promuovono stili di vita sani, l'importanza della nutrizione, dell'attività fisica e della salute mentale; altre attività, integrate e coordinate con le scuole e le famiglie che possono contribuire in modo significativo alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo dei ragazzi; identificare e catalogare i beni pubblici disponibili, comprendendo la loro condizione attuale e il potenziale riutilizzo, effettuare una valutazione del valore economico e sociale dei beni, oltre che delle esigenze della comunità locale, promuovere la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni locali per capire quali siano le necessità e i desideri della comunità, promuovere la progettazione partecipata sviluppando progetti di riqualificazione che coinvolgano attivamente gli stakeholder locali con l'obiettivo di rispondere ai bisogni collettivi, creare piani di utilizzo per i beni, destinandoli a scopi sociali, culturali, sportivi o economici che possano beneficiare la comunità, ricercare fonti di finanziamento, che possono includere fondi pubblici, sovvenzioni europee, crowdfunding e collaborazioni con il settore privato, eseguire lavori di ristrutturazione, manutenzione e abbellimento degli immobili per renderli funzionanti e attrattivi, creare cooperazioni e reti stabilendo alleanze tra pubblici e privati, Enti del Terzo Settore, associazioni locali e istituzioni per facilitare la gestione e la promozione dei beni riqualificati, implementare sistemi di monitoraggio per valutare l'impatto delle azioni di riqualificazione sui territori e sulle comunità, apportando eventualmente modifiche ai progetti in base ai risultati ottenuti, favorire la restituzione dei beni alla comunità attraverso gestione diretta da parte di associazioni locali, cooperative sociali o altri attori della società civile; attuare ogni altro servizio ed attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui alle attività di interesse generale succedute ivi compresa l'acquisizione, la riqualificazione e la gestione di beni e spazi pubblici e privati a qualsiasi titolo ivi compresi i beni pubblici inutilizzati e i beni confiscati alla criminalità organizzata; promuovere ed incentivare lo sviluppo di modelli di innovazione sociale dove i cittadini siano produttori e fruitori di beni e servizi; di modelli che creino sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità nei settori dell'ospitalità turistica, della conservazione e produzione culturale, delle attività educative, dei servizi alla persona e di welfare per la vivibilità di una comunità, della manutenzione territoriale, della produzione di energia, della comunicazione e della tecnologia; promuovere e favorire lo sviluppo di innovazione e mobilitazione delle risorse locali come motore di sviluppo; sperimentare condizioni per lo sviluppo e creare dinamiche positive di crescita per territori e persone che hanno davanti alcuni pezzi importanti di territorio in via lenta di "abbandono"; produrre vantaggi a favore di una comunità attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità; promuovere responsabilità, sussidiarietà, investimento e rischio attraverso cittadini che si facciano carico direttamente di rispondere a una domanda o sviluppare un'opportunità di tutti; collaborare con

diversi istituti ed enti sia pubblici che privati (tra cui Ministeri, Regione, Province e Comuni, Piani di Zona, Università e Aziende pubbliche e private) per la realizzazione di ogni intervento ed azione utile allo svolgimento delle attività d'interesse generale di cui al presente statuto; promuovere la mobilità, gli scambi internazionali, i campi di lavoro, la formazione e gli stages in Italia e all'estero, in particolare tutte le azioni promosse dall'Unione Europea e dagli Stati membri per giovani e non, associati e non, inerenti le attività d'interesse generale di cui al presente statuto; cogliere, in relazione alle attività d'interesse generale di cui al presente statuto, le opportunità nell'ambito della co-programmazione e co-progettazione prevista dalla legislazione in materia di politiche pubbliche e programmazione territoriale.

5. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in via Ponte Barbieri n. 5 nel Comune di Campagna (SA).
3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
 - h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso, formalizzato per iscritto;
 - c) esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di amministrazione;
 - c) l'Organo di controllo;
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. Tale comunicazione può essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione oppure mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o sulla pagina Facebook dell'associazione, gruppo Whatsapp

dell'associazione, su altri canali social, nonché con qualsiasi altra modalità che ne permetta al socio di venirne a conoscenza.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre (3) e sette (7), incluso il Presidente e Vicepresidente.

3. L'Organo di amministrazione dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Firme

Dont Bule

Ameller Messo

Gennaro Russo

Daniela Bussola

~~Qua~~

Cavallaro Antonia

Donato Micheline

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
Registrato il **08 GIU. 2026**
al N° 245 Serie 3N alleg. n. 1
Esatte € 328,00 (trecentoventi euro)

IL FUNZIONARIO
Matteo Ferrara
Matteo Ferrara